

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
- ★ **Regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003** 1
 - ★ **Regolamento (CE) n. 235/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania, relativamente alla parte riguardante le importazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Petro-tub SA e dalla Repubblica SA** 11
 - ★ **Regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido solfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India** 17
 - ★ **Regolamento (CE) n. 237/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o di polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia** 21
 - Regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione, dell'11 febbraio 2004, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi 23
 - Regolamento (CE) n. 239/2004 della Commissione, dell'11 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 25
 - ★ **Regolamento (CE) n. 240/2004 della Commissione, del 10 febbraio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 27

(segue)

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2004/136/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2004, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2004) 194]** 31
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga la posizione comune 2001/357/PESC** 35
-

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 2231/2003 della Commissione, del 24 dicembre 2003, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'anno 2004 ai fini dell'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca (GU L 339 del 24.12.2003) 37

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 234/2004 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga la posizione comune 2001/357/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la risoluzione 1521 (2003) del 22 dicembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, e considerate le mutate circostanze in Liberia, in particolare la partenza dell'ex presidente Charles Taylor e la formazione del governo di transizione nazionale della Liberia, ha deciso di modificare talune delle misure restrittive imposte alla Liberia con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e 1478 (2003) del 6 maggio 2003.

(2) La posizione comune 2004/137/PESC dispone l'attuazione delle misure previste dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compreso il divieto dell'assistenza tecnica relativa alle attività militari e delle importazioni di diamanti grezzi, di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia.

(3) La posizione comune 2004/137/PESC dispone anche il divieto dei servizi relativi alle attività militari nonché dell'assistenza finanziaria relativa alle attività militari, divieto non menzionato nella risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4) Alcune delle misure disposte dalle risoluzioni 1343 (2001) e 1478 (2003) sono state attuate dal regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽²⁾. Gli emendamenti di tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, perciò, onde evitare qualsivoglia distorsione della concorrenza, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, per quanto di interesse della Comunità. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(5) È opportuno adottare, per esigenze di chiarezza, un unico testo contenente tutte le pertinenti disposizioni emendate, che sostituisca il regolamento (CE) n. 1030/2003, che andrebbe abrogato.

(6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/2003 della Commissione (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 5).

Articolo 2

Sono vietati:

- a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia;
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui ai paragrafi a) e b).

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio, possono autorizzare la prestazione di:
 - a) finanziamento e assistenza finanziaria e tecnica pertinenti ad armamenti e materiale connesso laddove tali servizi o assistenza siano destinati esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia o ad essere utilizzati da quest'ultima; o di
 - b) finanziamento e assistenza finanziaria pertinenti:
 - i) agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, o
 - ii) agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 4

1. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed in deroga all'articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente:
 - a) agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, o

- b) agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

Detta autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio.

2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, come definiti nell'allegato II, a prescindere dal fatto che siano o meno originari di tale paese.
2. È vietata l'importazione nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, come definiti nell'allegato III.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 9

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che possono essere apportati alla nomenclatura combinata.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto firmato o stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concesso prima del 10 febbraio 2004.

Articolo 11

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento come pure ogni successiva modifica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
- d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.

Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 1030/2003 è abrogato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. McCREEVY

ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Egmont 1
Karmelietenstraat 19
B-1000 Brussel

Direction générale des affaires bilatérales
Service «Afrique du sud du Sahara»
Téléphone (32-2) 501 88 75
Télécopieur (32-2) 501 38 26

Directoraat-generaal Bilaterale zaken
Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara
Tel. (32-2) 501 88 75
Fax (32-2) 501 38 26

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
ARE 4^e division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Téléphone (32-2) 206 58 16/27
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
BEB, afdeling 4, Dienst vergunningen
Generaal Lemanlaan 60
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 206 58 16/27
Fax (32-2) 230 83 22

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale (Region Brüssel-Hauptstadt):

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
Kunstlaan 9
B-1210 Brussel

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Avenue des Arts 9
B-1210 Bruxelles
Téléphone (32-2) 209 28 25
Télécopieur (32-2) 209 28 12

Région wallonne (Wallonische Region):

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
Rue Mazy 25-27
B-5100 Jambes-Namur
Téléphone (32-81) 33 12 11
Télécopieur (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest (Flämische Region):

Administratie Buitenlands Beleid
Boudewijnlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 553 59 28
Fax (32-2) 553 60 37

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet
Slotsolmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Finanziamento e assistenza finanziaria:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

Assistenza tecnica e altri servizi:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49) 619 69 08-0
Fax: (49) 619 69 08-800

GRECIA

A. *Congelamento dei beni finanziari*

Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
5 Nikis Str.
GR-101 80 Athens
Tel. (30) 210 333 27 86
Fax (30) 210 333 28 10

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30) 210 333 27 86
Φαξ (30) 210 333 28 10

B. *Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni*

Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Kornaroy Str. 1
GR-105 63 Athens
Tel. (30) 210 328 64 01-3
Fax (30) 210 328 64 04

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ. (30) 210 328 64 01-3
Φαξ (30) 210 328 64 04

SPAGNA

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 60
Fax: (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Téléphone (33) 144 74 48 93
Télécopieur (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Téléphone (33) 143 17 59 68
Télécopieur (33) 143 17 46 91

IRLANDA

Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit
Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: (353) 1 631 2121
Fax: (353) 1 631 2562

ITALIA

Ministero degli Affari esteri
DGAS.-Uff. I
Roma
Tel. (39) 06 36 91 4492/2988/5805
Fax (39) 06 36 91 5446

Ministero del Commercio estero
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 59 93 23 10
Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94
Fax (39) 06 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
21, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Téléphone (352) 478 23 70
Télécopieur (352) 46 61 38

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
Nederland
Tel. (31) 70 379 7658
Fax (31) 70 379 7392

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C/2/2
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel.: (43-1) 711 00
Fax: (43-1) 711 00-83 86

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351-21) 394 60 72
Fax: (351-21) 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
P./Tfn (358-9) 16 05 59 00
Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8
FIN-00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
P./Tfn (358-9) 16 08 81 28
Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
107 22 Stockholm
Tfn (46-8) 406 31 00
Fax (46-8) 20 31 00

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet/Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel.: (44) 20 7215 0594
Fax: (44) 20 7215 0593

ALLEGATO II

Diamanti grezzi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Codice NC	Designazione delle merci
7102 10 00	Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati
7102 21 00	Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102 31 00	Diamanti non industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7105 10 00	Residui e polveri di diamanti

ALLEGATO III

Legname rotondo e prodotti del legno di cui all'articolo 6, paragrafo 2

Codice NC	Designazione del prodotto
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili
4405	Lana (paglia) di legno; farina di legno
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4413	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4417	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno
4419	Articoli di legno per la tavola o per la cucina
4420	Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94
4421	Altri lavori di legno
4701	Paste meccaniche di legno
4702	Paste chimiche di legno, per dissoluzione
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

Codice NC	Designazione del prodotto
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
9401 61	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno
9401 69	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, non imbottiti
9401 90 30	Parti di mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, dei tipi utilizzati nei velivoli, in legno
9403 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9403 40	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403 50	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403 60	Altri mobili di legno
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno
ex 9705	Esemplari per collezioni in legno
ex 9706	Oggetti di antichità in legno

REGOLAMENTO (CE) N. 235/2004 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania, relativamente alla parte riguardante le importazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 233 e 253,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 9 gennaio 2003, la Corte di giustizia delle Comunità europee («CGE») con la sentenza nella causa C-76/00P (la «sentenza») ha annullato la precedente sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98 (Petrotub e Repubblica/Consiglio)⁽²⁾. Con la sentenza in questione, la CGE ha annullato di fatto il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997, che tra l'altro istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca⁽³⁾ (il «regolamento antidumping definitivo» o il «regolamento impugnato»), nella parte riguardante le importazioni nella Comunità europea di prodotti fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA.
- (2) La Corte riconosce⁽⁴⁾ che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto di più fasi. Di conseguenza, l'annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento in questione. D'altro canto, le istituzioni europee sono tenute a norma dell'articolo 233 del trattato ad eseguire le sentenze della Corte di giustizia. Pertanto, le istituzioni

comunitarie, nell'attuare tali sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l'annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza⁽⁵⁾.

- (3) A seguito della sentenza, è stato pubblicato un avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Romania⁽⁶⁾, nel quale si annunciava che la Petrotub SA e la Repubblica SA non erano più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento antidumping definitivo.
- (4) Il presente regolamento intende correggere, relativamente alla parte riguardante la Petrotub SA e la Repubblica SA, gli aspetti del regolamento impugnato che la sentenza ha giudicato incongruenti con la normativa comunitaria e che hanno quindi condotto all'annullamento del regolamento stesso. Tutte le altre risultanze riportate nel regolamento impugnato che non sono state contestate entro i termini stabiliti e che dunque non sono state considerate dalla Corte e non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso, restano valide.

B. PRODOTTI IN ESAME

- (5) Le categorie di prodotti in esame sono le medesime considerate nel regolamento antidumping definitivo, vale a dire:
- a) tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm; e
- b) tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, diversi dai tubi di precisione; e
- c) altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non filettati o filettabili, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA e attualmente classificabili nei codici NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Racc. 1999, pag. II-3837.

⁽³⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 190/2000 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ IPS contro Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.

⁽⁵⁾ Causa C-458/98P IPS contro Consiglio, Racc. 2000 pag. I-8147.

⁽⁶⁾ GU C 30 dell'8.2.2003, pag. 14.

C. NUOVA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE BASATA SULLA SENTENZA DELLA CGE

1. Osservazione preliminare

(6) Il presente regolamento si riferisce a due aspetti della sentenza: il calcolo del margine di dumping della Petrotub SA e la determinazione del valore normale della Repubblica SA.

(7) Come descritto nel considerando 22 del regolamento antidumping definitivo, il margine di dumping della Petrotub è stato calcolato mediante il confronto tra la media ponderata del valore normale stabilita per la Petrotub e i prezzi di tutte le singole esportazioni. Ciò è stato considerato necessario per riflettere l'effettiva portata del dumping praticato e in considerazione dell'andamento dei prezzi all'esportazione della Petrotub che variava significativamente a seconda dei clienti, delle regioni e dei periodi.

Ai termini della sentenza, tale metodo, illustrato all'articolo 2, paragrafo 11, secondo comma, del regolamento di base, può essere utilizzato solo se accanto all'indicazione di un andamento delle esportazioni, che differisce significativamente in funzione degli acquirenti, delle regioni o dei periodi, vengono spiegati i motivi per i quali i primi due metodi illustrati all'articolo 2, paragrafo 11, primo comma, (chiamati anche «metodi simmetrici») non consentono di tener conto adeguatamente di dette differenze nell'andamento dei prezzi all'esportazione e quindi di valutare correttamente l'effettiva portata del dumping praticato. Nel regolamento antidumping definitivo però, il Consiglio, dopo aver segnalato al considerando 22 l'esistenza di un andamento che differiva notevolmente in funzione degli acquirenti, delle regioni e dei periodi, si è limitato a concludere che il primo dei due metodi simmetrici (confronto tra singole medie ponderate) non rifletteva l'effettiva portata del dumping praticato in tale contesto e non ha trattato del secondo metodo simmetrico (confronto tra singole operazioni). Quindi, il presente regolamento valuta nuovamente e corregge i risultati dell'inchiesta che ha portato all'istituzione del dazio antidumping sulle importazioni della Petrotub SA, mediante la valutazione dell'applicabilità del secondo metodo simmetrico alla luce di quanto stabilito dalla sentenza. Il secondo metodo simmetrico prevede un confronto di singoli valori normali e singoli prezzi all'esportazione verso la Comunità per singole operazioni.

(8) Sull'altro versante, nel regolamento antidumping definitivo, si era considerato che le vendite effettuate dalla Repubblica SA mediante un sistema di compensazione dei debiti fossero state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Nel punto 86 della sentenza, la CGE ritiene che tale conclusione non sia stata accompagnata da un'adeguata motivazione, dal momento che la mera affermazione riportata al considerando 19 del regolamento antidumping definitivo, secondo cui era stato dimostrato che «le vendite per compensazione erano state senz'altro effettuate nel corso di normali operazioni commerciali» non conteneva alcun elemento esplicativo atto a chiarire agli interessati le ragioni che hanno indotto il Consiglio a pervenire alle sue conclusioni. Il presente regolamento fornisce dunque la necessaria motivazione, conformemente all'articolo 253 del trattato.

(9) Poiché le informazioni necessarie a porre rimedio alle lacune rilevate dalla CGE nel regolamento antidumping definitivo e che hanno portato all'annullamento dello stesso erano già a disposizione della Commissione al momento dell'adozione del regolamento antidumping definitivo e ancora lo sono, non è stato necessario effettuare ulteriori indagini sulla Petrotub SA, la Repubblica SA o su altre parti. La motivazione richiesta può pertanto essere basata sulle informazioni già esistenti, raccolte nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure definitive.

2. Margine di dumping della Petrotub SA

(10) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il secondo metodo simmetrico basa il calcolo del margine di dumping su un confronto dei singoli valori normali dei diversi tipi di prodotto interessati con i singoli prezzi all'esportazione corrispondenti, effettuato per ogni operazione.

(11) Tale metodo può essere applicato solo se sono soddisfatte determinate condizioni. Un confronto effettuato per singola operazione esclude per definizione il ricorso a medie (tanto per il mercato interno quanto per le esportazioni). Perché siano comparabili, le operazioni devono necessariamente essere state effettuate lo stesso giorno, tanto sul mercato interno quanto all'esportazione. Qualunque deroga a questo principio che consenta di usare operazioni non effettuate lo stesso giorno sarebbe arbitraria. Affinché un confronto per singola operazione sia valido, è necessario che siano utilizzate esclusivamente le vendite, interne e all'esportazione, che riguardano lo stesso tipo di prodotto o tipi comparabili. Le vendite effettuate sul mercato interno sono utilizzabili solo se effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno devono essere effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali e in volume corrispondente ad almeno il 5 % del volume delle operazioni di esportazione. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, si è proceduto all'individuazione delle vendite non effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Se si applica il secondo metodo simmetrico, i prezzi all'esportazione non possono essere confrontati con valori normali costruiti. Si ritiene infine che questo metodo possa essere rappresentativo solo in presenza di un volume rilevante di operazioni di esportazione e di vendite sul mercato interno.

(12) Su queste premesse è stato valutato se fosse possibile applicare il calcolo per singola operazione. È risultato che il volume delle operazioni di esportazione che era possibile utilizzare per il confronto era pari al 66,6 %. Tuttavia, solo il 9,5 % del volume delle vendite sul mercato interno, effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, poteva essere utilizzato per determinare il valore normale. In altri termini, la stragrande maggioranza delle vendite sul mercato interno non sarebbero state prese in considerazione per il calcolo del dumping. La scarsa utilizzabilità dei dati relativi alle operazioni non consente di avere una base sufficientemente rappresentativa per la determinazione del valore normale, che è il valore di riferimento per qualunque analisi di dumping su operazioni all'esportazione. Per tale motivo, il metodo basato sul confronto tra le singole operazioni non è stato giudicato appropriato per calcolare il margine di dumping in questo caso.

- (13) Pertanto, dal momento che l'uso del secondo metodo simmetrico non avrebbe fornito risultati rappresentativi, tale metodo non avrebbe neanche consentito di tener conto delle sensibili differenze nell'andamento dei prezzi all'esportazione. Di conseguenza, è stato necessario applicare il terzo metodo, cioè il confronto tra la media ponderata dei valori normali e i singoli prezzi all'esportazione («metodo asimmetrico»), visto che né il primo né il secondo metodo simmetrico avrebbero consentito di tener conto delle differenze mostrate dall'andamento dei prezzi all'esportazione.

3. Valore normale della Repubblica SA

- (14) Come spiegato nel precedente considerando 8, la CGE ha rilevato che il Consiglio non aveva soddisfatto le esigenze dell'obbligo di motivazione, limitandosi ad affermare, al considerando 19, paragrafo 5, del regolamento impugnato, che le vendite per compensazione erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La motivazione è quindi esposta qui in appresso.
- (15) Durante l'inchiesta che ha portato all'istituzione di dazi antidumping definitivi, la Repubblica SA ha sostenuto che un volume notevole delle sue vendite sul mercato interno era effettuato sulla base di accordi di compensazione dei debiti. La stessa società ha affermato che i prezzi di vendita del prodotto in esame venduto nel quadro di questo tipo di accordi di compensazione non poteva essere negoziato, poiché la Repubblica SA era tenuta a rivolgersi a fornitori appartenenti al circuito di compensazione e ciò faceva sì che i prezzi di vendita a tali fornitori fossero notevolmente più bassi dei prezzi normali e quindi non comparabili ai normali prezzi di mercato. La Repubblica SA ha sostenuto che, ai fini del calcolo del valore normale, le vendite effettuate sulla base di accordi di compensazione avrebbero dovuto essere escluse dal novero delle vendite effettuate sul mercato interno, poiché non era possibile ritenere che esse fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.
- (16) Occorre sottolineare che il pagamento per accordo di compensazione, così come descritto al precedente considerando 15 del presente regolamento, va distinto dagli accordi di compensazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Mentre il pagamento per accordo di compensazione descritto tanto dalla Repubblica SA nelle sue osservazioni quanto al considerando 15 del presente regolamento è risultato di fatto essere il saldo di conti per il quale debiti e crediti si compensavano senza influire sulle condizioni relative al prezzo delle merci consegnate, un accordo di compensazione nel senso dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce ad un accordo che prevede lo scambio di merci e/o servizi tra fornitore e cliente e nell'ambito del quale il prezzo fatturato si basa sulla differenza di valore tra tali merci e/o servizi e non riflette quindi il reale valore delle merci consegnate.
- (17) Durante i sopralluoghi effettuati presso la sede della Repubblica, è stato rilevato che alcune vendite sul mercato interno erano state erroneamente indicate come normali vendite effettuate in contanti, mentre in realtà è risultato che fossero state pagate mediante compensazione nell'ambito di un accordo di compensazione. La forma di compensazione che veniva applicata dalla Repubblica SA e dai suoi clienti, che in questi casi svolgevano al tempo stesso il ruolo di fornitori per altre merci o altri servizi, consisteva nel saldare somme da ricevere con somme da pagare di medesimo importo. Talvolta erano interessati anche uno o più terzi, ad esempio quando la Repubblica SA vendeva ad un cliente che per saldare il proprio debito nei confronti della Repubblica SA utilizzava crediti esigibili da terzi. Questo tipo di pagamento delle operazioni mediante accordo di compensazione è comune in economie a bassa liquidità e l'inchiesta ha mostrato che tale forma di pagamento non influiva sul prezzo di vendita originariamente fissato. È inoltre emerso che in realtà, quando la Repubblica SA insisteva per ottenere pagamenti in contanti dai suoi clienti (quando ad esempio aveva bisogno di contanti per pagare il personale), i prezzi di vendita erano fissati ad un livello più basso che in un accordo di compensazione, per premiare i clienti per questo pagamento in contanti. Se ne è concluso che il pagamento per compensazione effettuato dalla società Repubblica non rientrava nel concetto di accordi di compensazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, essendo emerso che gli accordi di compensazione di cui la Repubblica era parte non influivano sui prezzi di vendita indicati.
- (18) Se ne può pertanto concludere che l'argomento sollevato dalla Repubblica riguardo alle vendite pagate mediante compensazione e alle conseguenze sui prezzi di vendita sul mercato interno non riflettono la realtà e che quindi anche le vendite effettuate dalla Repubblica SA nel quadro di accordi di compensazione sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

4. Conclusione

- (19) Per la determinazione del margine di dumping della Petrotub SA il ricorso al secondo metodo simmetrico non è indicato, poiché il volume delle vendite sul mercato interno, utilizzabili per determinare il valore normale, non è sufficientemente rappresentativo per consentire di effettuare un confronto secondo questo metodo. Pertanto tale metodo non consente di tener conto adeguatamente delle sensibili differenze di andamento dei prezzi all'esportazione, cioè non può riflettere l'effettiva portata del dumping. Di conseguenza, dal momento che per motivi diversi né il primo né il secondo metodo simmetrico avrebbero consentito una corretta valutazione del margine di dumping, è stato necessario applicare il terzo metodo previsto all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Si confermano pertanto l'applicazione di detto metodo e i relativi risultati riportati ai considerando 22 e 23 del regolamento impugnato.
- (20) Per le ragioni illustrate ai considerando 16 e 17, le vendite effettuate dalla Repubblica SA utilizzando la compensazione dei debiti sono risultate essere state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali.

- (21) Di conseguenza, i margini di dumping determinati nel quadro del regolamento (CE) n. 2320/97 sono confermati.

D. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (22) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il ripristino di un dazio antidumping definitivo. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.
- (23) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione.

E. IMPEGNI

- (24) I due produttori esportatori rumeni hanno offerto impegni sui prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli impegni sui prezzi offerti contengono gli stessi elementi degli impegni che hanno cessato di essere validi il 9 gennaio 2003 a seguito della sentenza della CGE. La Commissione ritiene che gli impegni offerti siano accettabili e sufficienti a proteggere l'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (25) Queste società forniranno anche periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.
- (26) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo degli impegni, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di tale impegno alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione dell'originale di un certificato di produzione valido contenente le informazioni elencate nell'allegato al presente regolamento. Tale certificato di produzione deve essere presentato entro tre mesi dalla sua data di rilascio e i quantitativi presentati alle autorità doganali per l'importazione nella Comunità in esenzione dal dazio antidumping non devono essere superiori ai quantitativi indicati nel certificato. Qualora tale certificato non sia presentato o non corrisponda al prodotto presentato o indichi quantitativi inferiori a quelli presentati per l'importazione, viene riscosso il dazio antidumping in misura adeguata.
- (27) In caso di sospetta violazione, effettiva violazione o revoca degli impegni ad opera di una delle parti, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono confermate le conclusioni del regolamento (CE) n. 2320/97 relativamente alle parti riguardanti i produttori esportatori rumeni Petrotub SA e Repubblica SA. Sono istituiti dazi antidumping sulle importazioni dei seguenti prodotti originari della Romania e fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA:

- a) tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (attualmente classificati nei codici NC ex 7304 10 10 ed ex 7304 10 30 — codici TARIC 7304 10 10 10 e 7304 10 30 10);
- b) tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, diversi dai tubi di precisione (attualmente classificati al codice NC 7304 31 99);
- c) altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non filettati o filettabili, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (attualmente classificati ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93).

2. Le aliquote dei dazi antidumping definitivi applicabili ai prezzi netti, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Paese	Fabbricante	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Romania	Petrotub SA	9,8 %	8468
	Repubblica SA	9,8 %	8469

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. I prodotti importati sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall'articolo 1 a condizione che siano prodotti e venduti all'esportazione nella Comunità dalle imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione e che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato dell'originale di un certificato di produzione valido emesso da una delle imprese di cui al paragrafo 4. Detto certificato di produzione è conforme ai requisiti previsti per tali certificati nell'impegno accettato dalla Commissione, i cui elementi essenziali sono riportati in allegato al presente regolamento.

3. Il certificato di produzione di cui al paragrafo 2 è presentato entro tre mesi dalla data di emissione. I quantitativi presentati ai servizi doganali degli Stati membri per l'importazione nella Comunità in esenzione dal dazio antidumping non superano quelli stipulati nel certificato. In caso di superamento dei quantitativi stipulati nel certificato, la quota eccedente è soggetta al dazio e è dichiarata con il corrispondente codice addizionale TARIC di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Le importazioni corredate di un certificato di produzione sono dichiarate con i seguenti codici addizionali TARIC:

Paese	Fabbricante	Codice addizionale TARIC
Romania	Petrotub SA	8514
	Republica SA	8515

Articolo 3

Le relazioni presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 384/96 riportano, per ogni immissione in libera pratica, l'anno e il mese di importazione, i codici NC, i codici TARIC e i codici addizionali TARIC, il tipo di misura, il paese d'origine, il quantitativo, il valore, il dazio antidumping, lo Stato membro d'importazione e, se necessario, il numero progressivo del certificato di produzione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MCCREEVY

ALLEGATO

ELEMENTI PRINCIPALI DEL CERTIFICATO DI PRODUZIONE ⁽¹⁾ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

- a) Numero del certificato.
- b) Identificazione che indichi se il certificato è un originale.
- c) Data di scadenza del certificato.
- d) Il testo seguente:
«Certificato di produzione rilasciato da (nome dell'impresa) a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio per l'esportazione nella Comunità europea nell'ambito del codice addizionale TARIC di alcuni tipi di tubi di acciaio senza saldatura.»
- e) Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa, ed eventualmente numero di identificazione, quale il numero nazionale di registrazione, per le imprese registrate.
- f) Ragione sociale e indirizzo completo del cliente dell'impresa nella Comunità che importa le merci o ragione sociale e indirizzo completo dell'operatore commerciale non collegato al di fuori della Comunità che esporta le merci.
- g) Numero della fattura dell'impresa cui si riferisce il certificato di produzione.
- h) Descrizione particolareggiata delle merci, comprendente:
 - una descrizione sufficiente a identificare i prodotti, che dev'essere identica alla descrizione dei prodotti riportata sulla fattura,
 - il codice NC,
 - il quantitativo (in tonnellate).
- i) Nome del funzionario dell'impresa responsabile del rilascio del certificato, e la seguente dichiarazione firmata:
«Io sottoscritto certifico che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci contemplate dal presente certificato è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno della (nome dell'impresa), ed entro il volume consentito per le importazioni esenti da dazi antidumping nella Comunità di cui all'impegno accettato dalla Commissione a titolo della decisione 97/790/CE. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette.»
- j) Spazio riservato alle autorità competenti della Comunità.

⁽¹⁾ In base all'impegno offerto e accettato dalla Commissione, ciascuna casella del certificato è in quattro lingue: la lingua del paese del produttore e l'inglese, il francese e il tedesco.

REGOLAMENTO (CE) N. 236/2004 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido solfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

3. La nuova inchiesta antiassorbimento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure iniziali**

(1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1339/2002⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo (di seguito denominato «la misura iniziale») sulle importazioni di acido solfanilico originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Il dazio a livello nazionale applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, è pari al 21 %.

2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

(2) Il 12 maggio 2003 è stata presentata, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, una richiesta per una nuova inchiesta sulla misura di cui al considerando 1. La richiesta è stata presentata da Sorochimie e Quimigal (di seguito denominati «i richiedenti»), due produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di acido solfanilico.

(3) I richiedenti hanno fornito informazioni sufficienti per dimostrare che il dazio antidumping istituito sull'acido solfanilico originario della Repubblica popolare cinese non ha determinato una variazione sufficiente dei prezzi nella Comunità. In realtà, gli elementi di prova contenuti nella richiesta dimostravano che i prezzi all'esportazione e i prezzi di vendita (dazio non corrisposto) ai clienti finali nella Comunità sono scesi in maniera significativa in seguito all'istituzione delle misure antidumping, provocando un aumento del dumping che ha impedito il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.

(4) Il 26 giugno 2003, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di una nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido solfanilico originario della Repubblica popolare cinese.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura della nuova inchiesta i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e gli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate.

(6) Due questionari interamente compilati sono stati inviati rispettivamente da un esportatore cinese, la Sinochem Hebei Import & Export Corporation (Sinochem), e da 3V Sigma Italia (3V Sigma), un utilizzatore che importa direttamente il prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese. Va osservato che l'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure iniziali (di seguito denominata «l'inchiesta iniziale») aveva stabilito che l'acido solfanilico viene importato nella Comunità direttamente dagli utilizzatori finali di tale prodotto.

(7) Tre altri importatori/utilizzatori hanno dichiarato che non avrebbero risposto al questionario, perché durante il periodo dell'inchiesta avevano importato quantitativi estremamente modesti del prodotto in questione. Un quarto importatore/utilizzatore ha fornito alcune informazioni, ma ha interrotto la collaborazione nel corso dell'inchiesta.

(8) Il periodo d'inchiesta di questa nuova inchiesta (di seguito denominato «nuovo PI») va dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003. Esso è stato utilizzato per stabilire l'attuale livello dei prezzi all'esportazione e il livello dei prezzi di vendita al cliente finale nella Comunità. Per stabilire se i prezzi nella Comunità avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi applicati nel nuovo PI sono stati confrontati con quelli applicati durante il periodo d'inchiesta iniziale («PI iniziale»), ossia dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11.

⁽³⁾ GU C 149 del 26.6.2003, pag. 14.

- (9) Per circostanze eccezionali debitamente giustificate (ossia le conseguenze dell'epidemia di SARS nella Repubblica popolare cinese), le parti che hanno collaborato hanno chiesto e ottenuto una proroga per l'invio delle proprie risposte. Ciò spiega perché la nuova inchiesta abbia leggermente superato il normale periodo di sei mesi previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (10) Il prodotto oggetto della richiesta e per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia l'acido sulfanilico, normalmente classificato al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60). L'acido sulfanilico è un prodotto chimico utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali.

C. NUOVA INCHIESTA

- (11) Scopo di questa nuova inchiesta è stabilire innanzitutto se vi sia stata o meno una variazione sufficiente dei prezzi nella Comunità dell'acido sulfanilico originario della Cina in seguito all'istituzione delle sopraccitate misure antidumping. In secondo luogo, qualora si concludesse che ha avuto luogo un assorbimento, si ricalcola il margine di dumping. Conformemente all'articolo 12 del regolamento di base, gli importatori/utilizzatori e gli esportatori hanno la possibilità di sottoporre elementi di prova a giustificazione dell'assenza di variazioni nei prezzi della Comunità in seguito all'istituzione di misure per motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping.

1. Variazione dei prezzi nella Comunità

1.1. Osservazioni di carattere generale

- (12) Come accennato precedentemente, la configurazione degli scambi di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese è caratterizzata dall'assenza di intermediari, come ad esempio i commercianti che importano il prodotto nella Comunità per rivenderlo. Gli utilizzatori della Comunità, che generalmente sono grandi industrie chimiche, importano direttamente il prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese per consumo interno.
- (13) Pertanto, in assenza di un prezzo di rivendita sul mercato, il livello del prezzo comunitario durante il nuovo PI del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese è stato determinato aggiungendo al prezzo cif in euro alla frontiera della Comunità i dazi convenzionali e i dazi antidumping da corrispondere. Il prezzo cif in euro alla frontiera della Comunità è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dal

produttore esportatore cinese e dall'importatore/utilizzatore nella Comunità citati precedentemente e che hanno collaborato all'inchiesta. Le cifre riportate da queste due società ammontano complessivamente a 1 430 tonnellate di acido sulfanilico durante il nuovo PI. Tale livello supera leggermente le informazioni statistiche fornite da Eurostat.

- (14) La variazione dei prezzi nella Comunità è stata calcolata paragonando, alle stesse condizioni di consegna, il prezzo medio, compresi i dazi di cui al considerando 13, del nuovo PI con quello stabilito nel PI iniziale, più i dazi. Tale paragone rivela che il prezzo medio nella Comunità dell'acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese era diminuito del 18,1 %.
- (15) Va osservato che il dazio convenzionale medio applicabile alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese è sceso dall'8,5 % al 7,4 % tra i due PI. Se non si tiene conto di tale effetto, la riduzione dei prezzi cif in euro tra i due PI è stata del 17,4 %.

1.2. Argomentazioni delle parti interessate

1.2.1. Variazione dei tassi di cambio

- (16) Diverse parti interessate hanno osservato che l'acido sulfanilico importato dalla Repubblica popolare cinese è fatturato in dollari USA e che il calo dei prezzi all'esportazione e dei prezzi nella Comunità di tale prodotto sarebbe in gran parte riconducibile alla variazione nel tasso di cambio USD/EUR registrata tra il PI iniziale e il nuovo PI. Tale dichiarazione è stata sottoposta a verifica ed è emerso in effetti che il dollaro USA si era deprezzato dell'11,4 % nei confronti dell'euro tra il PI iniziale e il nuovo PI. Pertanto, la richiesta è stata accolta. Tuttavia, anche se si effettua il paragone tenendo conto degli effetti del suddetto deprezzamento del dollaro USA nei confronti dell'euro, si osserva ancora un calo del 9,3 % nel livello dei prezzi nella Comunità tra il PI iniziale e il nuovo PI.

1.2.2. Costi di trasporto

- (17) Una parte che ha collaborato ha sostenuto che il calo dei costi di trasporto tra la Repubblica popolare cinese e la Comunità potrebbe spiegare l'eventuale diminuzione dei prezzi del prodotto in questione. Tale affermazione è stata sottoposta a verifica sulla base dei costi di trasporto effettivi dichiarati dalle stesse parti che hanno collaborato. Paragonando tali costi di trasporto con quelli stabiliti nel quadro dell'inchiesta iniziale, emerge che tra i due PI i costi di trasporto non sono diminuiti, bensì sono aumentati in misura marginale. Pertanto, la richiesta è stata respinta.

1.2.3. Prezzo delle materie prime

- (18) Le parti che hanno collaborato hanno sostenuto che l'eventuale calo dei prezzi dell'acido sulfanilico sarebbe dovuto alla corrispondente diminuzione, tra il PI iniziale e il nuovo PI, del prezzo dell'anilina, un'importante materia prima che rappresenta circa il 60 % del costo di produzione dell'acido sulfanilico. È stato dichiarato che il prezzo dell'anilina sarebbe cresciuto di circa il 5 % durante il suddetto periodo.
- (19) Questo tipo di asserzione riguarda il costo di produzione e può essere preso in considerazione soltanto nell'ambito del riesame del valore normale. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati sono comunicate alla Commissione. Tale ipotesi non si è verificata, il che bastava di per sé per respingere la richiesta. Tuttavia, per delineare un quadro completo di tutti gli eventuali elementi in gioco, è stata esaminata la suddetta asserzione. A tal fine sono state acquisite informazioni esaustive sui prezzi dell'anilina durante il nuovo PI dalla stessa fonte utilizzata per stabilire il valore normale nel corso dell'inchiesta iniziale, ossia la società del paese analogo che ha collaborato (l'India). Da tali informazioni è emerso che i prezzi dell'anilina non erano diminuiti, bensì erano aumentati di circa il 6 % tra i due PI. Pertanto, anche se l'asserzione fosse stata presentata in maniera corretta nell'ambito della richiesta di revisione del valore normale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, essa sarebbe stata considerata infondata.

1.3. Conclusioni

- (20) Si è pertanto giunti alla conclusione che il dazio anti-dumping era stato assorbito, dal momento che, anche tenendo conto della suddetta affermazione riguardante le fluttuazioni dei tassi di cambio, il calo osservato nei prezzi nella Comunità dell'acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese non poteva essere pienamente giustificato.

2. Rivalutazione dei prezzi all'esportazione

- (21) Essendo stato stabilito che l'assorbimento aveva avuto luogo e che la mancanza di variazioni dei prezzi nella Comunità era dovuta al calo dei prezzi all'esportazione, si è ritenuto opportuno utilizzare i prezzi all'esportazione del nuovo PI in maniera tale da poter ricalcolare gli opportuni margini di dumping in conformità con l'ultima frase dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base.

3. Valore normale

- (22) L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base prevede la possibilità che le asserite variazioni del valore normale siano prese in considerazione se informazioni complete sono comunicate alla Commissione entro i termini stabiliti. Come indicato al considerando 19, nessuna parte interessata ha formalmente chiesto una

revisione del valore normale. Pertanto, per ricalcolare i margini di dumping è stato utilizzato il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale.

4. Ricalcolo del margine di dumping tenendo conto dei prezzi all'esportazione osservato durante il nuovo PI

- (23) Come previsto dall'articolo 12 del regolamento di base, il margine di dumping a livello nazionale per la Repubblica popolare cinese è stato ricalcolato paragonando il prezzo fob medio stabilito nell'ambito dell'attuale inchiesta con il valore normale fob medio stabilito nell'ambito dell'inchiesta iniziale. La differenza è stata quindi espressa come percentuale del valore cif stabilito nell'ambito della nuova inchiesta.
- (24) È emerso che il margine di dumping ricalcolato era aumentato al 33,7 %, rispetto al 21 % registrato nel corso dell'inchiesta iniziale.

5. Nuovo livello della misura

- (25) Le misure originarie si basavano sul margine di dumping. È stato calcolato un nuovo margine di pregiudizio sulla base della differenza tra il nuovo prezzo all'esportazione stabilito conformemente a quanto spiegato al considerando 21 e il prezzo comunitario non pregiudizievole calcolato nel quadro dell'inchiesta iniziale, espresso come percentuale dello stesso denominatore utilizzato per il suddetto calcolo del margine. Il più basso dei due margini rappresenta ancora il margine di dumping. In applicazione della regola del dazio inferiore, il dazio a livello nazionale riveduto applicabile alle importazioni nella Comunità di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese dovrebbe corrispondere al livello del margine di dumping riveduto, ossia al 33,7 %.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1339/2002 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

Paese	Dazio definitivo (%)
Repubblica popolare cinese	33,7
India	18,3»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MCCREEVY

REGOLAMENTO (CE) N. 237/2004 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o di polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia ⁽²⁾, l'8 luglio 2002 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in seguito denominato «il regolamento base»).
- (2) La domanda di riesame è stata presentata dall'Associazione europea dell'industria delle poliolefine tessili («EATP») per conto di produttori comunitari che rappresentano il 32,03 % della produzione comunitaria complessiva di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene.
- (3) La domanda conteneva elementi di prova che a prima vista dimostravano che, qualora si fossero lasciate scadere le misure, vi era il rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole. Tali prove sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza.
- (4) Di conseguenza, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene, attualmente classificabili ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90 originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia.

- (5) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori, gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Con lettera indirizzata alla Commissione e datata 22 ottobre 2003, l'EATP ha ritirato formalmente la domanda di riesame in previsione della scadenza riguardo alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia.
- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate ed hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Tuttavia, nessuna delle parti ha formulato osservazioni. Di conseguenza, non vi è alcuna indicazione che l'abrogazione delle misure sarebbe contraria all'interesse della Comunità.
- (9) Si è pertanto concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia debba essere chiuso e che le misure in vigore debbano essere abrogate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono abrogate le misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene, attualmente classificabili ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00 (codice TARIC: 3923 21 00 10), ex 3923 29 10 (codice TARIC: 3923 29 10 10) e ex 3923 29 90 (codice TARIC: 3923 29 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia ed è chiuso il procedimento riguardante tali importazioni.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 10 del 12.1.2002, pag. 2 e GU C 16 del 19.1.2002, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 243 del 9.10.2002, pag. 10.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MCCREEVY

REGOLAMENTO (CE) N. 238/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 2004****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1(1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura ⁽²⁾, concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo.

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di sorgo in Spagna.

(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, ha stabilito le modalità specifiche necessarie per l'attuazione delle gare.

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

(3) Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo.

3. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2886/2002.

(4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1706/98 ⁽⁴⁾, prevede in particolare una riduzione del 60 % del dazio applicabile all'importazione di sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 tonnellate per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente. Il cumulo eventuale di tale agevolazione con quella risultante dalla gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione potrebbe creare turbative sul mercato spagnolo dei cereali. È opportuno pertanto escludere tale cumulo.*Articolo 2*

La gara è aperta fino al 23 dicembre 2004. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 239/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	108,5
	204	46,7
	212	120,5
	999	91,9
0707 00 05	052	175,4
	204	29,7
	999	102,6
0709 10 00	204	13,5
	220	80,1
	999	46,8
0709 90 70	052	91,4
	204	36,3
	999	63,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,8
	204	47,7
	212	42,4
	220	32,5
	400	44,5
	624	73,3
	999	47,5
0805 20 10	204	93,7
	999	93,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	76,1
	204	103,8
	220	73,6
	400	58,9
	464	73,8
	600	76,6
	624	66,1
	999	75,6
0805 50 10	052	66,2
	600	58,8
	999	62,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	47,9
	400	110,6
	404	94,9
	528	95,0
	720	71,8
	999	84,0
0808 20 50	060	69,5
	388	100,5
	400	86,3
	528	85,1
	720	34,6
	999	75,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 240/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	43,95	327,45	400,72	30,02
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	24,87	185,30	226,76	16,99
1.40	Agli 0703 20 00	167,81	1 250,25	1 529,99	114,64
1.50	Porri ex 0703 90 00	74,71	556,63	681,17	51,04
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	96,31	717,52	878,07	65,79
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,68	560,09	41,97
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	60,64	451,80	552,89	41,43
1.130	Carote ex 0706 10 00	38,66	288,04	352,48	26,41
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	57,35	427,28	522,89	39,18
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	305,61	2 276,98	2 786,44	208,78
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	153,35	1 142,53	1 398,17	104,76
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	133,00	990,92	1 212,63	90,86
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	298,51	2 224,05	2 721,66	203,93
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	240,14	1 789,16	2 189,48	164,05
1.210	Melanzane 0709 30 00	166,72	1 242,15	1 520,08	113,90
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	76,84	572,48	700,57	52,49
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 412,58	9 071,09	679,67
1.240	Peperoni 0709 60 10	189,79	1 414,03	1 730,41	129,66
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	88,20	657,11	804,13	60,25
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	105,84	788,58	965,02	72,31

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	112,31	836,79	1 024,02	76,73
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	92,53	689,38	843,62	63,21
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	48,77	363,40	444,71	33,32
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	53,71	400,18	489,72	36,69
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	191,54	1 427,09	1 746,39	130,85
2.110	Cocomeri 0807 11 00	49,68	370,14	452,96	33,94
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	47,53	354,16	433,39	32,47
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	114,82	855,45	1 046,86	78,44
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	107,76	802,88	982,52	73,62
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	408,66	3 044,72	3 725,95	279,18

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	155,76	1 160,50	1 420,16	106,41
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	155,79	1 160,68	1 420,38	106,42
2.190	Prugne 0809 40 05	132,69	988,64	1 209,84	90,65
2.200	Fragole 0810 10 00	265,31	1 976,73	2 419,01	181,25
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 272,03	2 780,38	208,33
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 265,61	9 429,43	11 539,20	864,60
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	145,75	1 085,91	1 328,88	99,57
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	133,60	995,39	1 218,10	91,27
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	225,58	1 680,70	2 056,74	154,11
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2004

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2004) 194]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2004/136/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽³⁾, la Commissione procede alle necessarie verifiche, comunica i propri risultati agli Stati membri, prende atto delle osservazioni da questi formulati, convoca incontri

bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica quindi formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽⁴⁾.

(2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata in alcuni casi utilizzata e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3) A norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 nonché dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 possono essere finanziati soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(4) Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione garanzia.

(5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia. Detti importi non riguardano le spese eseguite anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta da parte della Commissione agli Stati membri interessati dei risultati delle verifiche.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 (GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).

- (6) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere in quanto non conformi alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito della pertinente relazione di sintesi.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre da sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 30 ottobre e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione garanzia, di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Totale delle rettifiche

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie di tale decisione	Esercizio finanziario
Seminativi	BE	1040-1062	Rettifica forfettaria del 2 % per carenze nei controlli secondari	EUR	9 322 809,00		9 322 809,00	2000-2002
	Totale BE				9 322 809,00	0,00	9 322 809,00	
Vino e tabacco	DE	164	Rettifica per inosservanza della normativa relativa all'abbandono definitivo della viticoltura	EUR	118 262,17		118 262,17	2001-2002
Seminativi	DE	1040-1062,1310	Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco	EUR	7 378 659,00		7 378 659,00	2000-2002
	Totale DE				7 496 921,17	0,00	7 496 921,17	
Premi per animali	DK	2540, 2320	Rettifiche forfettarie del 2 % per carenze nei controlli in loco	DKK	46 131,00		46 131,00	2000-2001
	Totale DK				46 131,00	0,00	46 131,00	
Ortofrutticoli	ES	1511	Rettifica per concessione non conforme delle quote supplementari + rettifica 10 % per carenze nei controlli qualitativi dei prodotti finiti	EUR	8 704 853,00		8 704 853,00	1999-2002
Ortofrutticoli	ES	1515	Rettifica per inosservanza del calendario di consegna + carenze nell'analisi di rischio e nei controlli (2 % e 5 %)	EUR	2 968 762,07		2 968 762,07	1998-2001
Olio d'oliva	ES	1211, 1220	Annullamento parziale della decisione n. 97/608/CE del 30.7.1997 da parte della Corte di giustizia	EUR	- 444 180,44		- 444 180,44	1993
Audit finanziario	ES	2120, 2125	Modifica dell'importo rettificato nella decisione 2003/364/CE del 15.5.2003	EUR	- 13 305,64		- 13 305,64	2002
	Totale ES				11 216 128,99	0,00	11 216 128,99	
Seminativi	FI	1040-1060	Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli essenziali	EUR	4 084 623,00		4 084 623,00	2000-2002
	Totale FI				4 084 623,00	0,00	4 084 623,00	

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie di tale decisione	Esercizio finanziario
Ortofrutticoli	FR	1511	Rettifica per concessione non conforme delle quote supplementari (aiuto alla trasformazione di pomodori)	EUR	215 061,00		215 061,00	2001
Premi per animali	FR	2120-2128	Rettifiche forfettarie del 2 % e 5 % per carenze nei controlli essenziali e secondari	EUR	90 911 142,65		90 911 142,65	2001-2002
	Totale FR				91 126 203,65	0,00	91 126 203,65	
Ortofrutticoli	GR	1502	Rettifica forfettaria del 2 % per lacune nel sistema di esecuzione dei controlli	EUR	110 084,53		110 084,53	1999-2001
Latte e prodotti lattiero-caseari	GR	2071	Annullamento parziale della decisione 2001/137/CE del 5.2.2001 da parte della Corte di giustizia	EUR	- 142 099,50		- 142 099,50	1996
	Totale GR				- 32 014,97	0,00	- 32 014,97	
Ortofrutticoli	IT	1515	Rettifica dello 0,33 % per applicazione non conforme delle sanzioni relative alle compensazioni finanziarie per trasformazione di agrumi	EUR	328 716,42		328 716,42	1999-2000
Ammasso pubblico	IT	1013	Modifica dell'importo rettificato nella decisione 2002/881/CE del 5.11.2002	EUR	- 6 986,94		- 6 986,94	1998
Ammasso pubblico	IT	1621-1624	Rettifica forfettaria del 10 % per inosservanza dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3105/88 e del regolamento (CE) n. 2148/96: alcole	EUR	6 551 550,45		6 551 550,45	2000-2001
Ammasso privato	IT	2050	Rettifica per inosservanza dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1255/1999: formaggio	EUR	12 925 851,12		12 925 851,12	1999-2001
Sviluppo rurale	IT	4051, 4072	Rettifiche forfettarie del 2 % e 5 % per lacune nei sistemi di gestione e di controlli	EUR	226 559,00		226 559,00	2001-2002
	Totale IT				20 025 690,05	0,00	20 025 690,05	
Audit finanziario	UK	3700	Rettifica di un importo già rimborsato: casi di irregolarità — decisione 2003/481/CE del 27.6.2003	GBP	- 50 563,38		- 50 563,38	1995
	Totale UK				- 50 563,38	0,00	- 50 563,38	

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2004/137/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2004
concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga la posizione comune 2001/357/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/357/PESC⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Liberia per attuare la risoluzione 1343(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) La posizione comune 2001/357/PESC, prorogata dalla posizione comune 2002/457/PESC del Consiglio⁽²⁾, è stata modificata dalle posizioni comuni del Consiglio 2003/365/PESC⁽³⁾, 2003/666/PESC⁽⁴⁾ e 2003/771/PESC⁽⁵⁾ per attuare le pertinenti successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»).
- (3) Il 22 dicembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1521(2003) con la quale il Consiglio di sicurezza rivede la propria azione in virtù del capitolo VII, ponendo un termine alle misure stabilite nella risoluzione UNSCR 1343(2001) e risoluzioni correlate e stabilendo misure rivedute da imporre nei confronti della Liberia.
- (4) Per attuare tali misure è opportuno altresì vietare il finanziamento o l'assistenza finanziaria pertinente ad attività militari che non sono espressamente citate dalla risoluzione UNSCR 1521(2003).
- (5) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

1. a) Alle condizioni stabilite nella risoluzione UNSCR 1521(2003), è fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di vendere, fornire, trasferire o esportare in Liberia armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio.
- b) Sono altresì vietati:
 - la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di articoli di cui alla lettera a), direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia,
 - il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di articoli di cui alla lettera a), direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) agli armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere la Missione delle Nazioni Unite in Liberia o ad essere utilizzati da quest'ultima;
 - b) agli armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane, o ad essere utilizzati in detto programma, preventivamente autorizzato dal comitato istituito dal paragrafo 21 della UNSCR 1521(2003) («il comitato»);

⁽¹⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/771/PESC (GU L 278 del 29.10.2003, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 155 del 14.6.2002, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 50.

- c) agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza o formazione tecnica, preventivamente autorizzata dal comitato;
- d) all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
3. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.
4. Ai fini della presente posizione comune, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di cui alla UNSCR 1521(2003), le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nei loro territori di tutti gli individui designati dal comitato che:
- a) costituiscono una minaccia per il processo di pace in Liberia o svolgono attività volte a compromettere la pace e la stabilità in Liberia e nella subregione, compresi gli alti responsabili del governo dell'ex presidente Charles Taylor e loro congiunti, nonché i membri delle ex forze armate liberiane che mantengono legami con l'ex presidente Charles Taylor;
- b) agiscono in violazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, oppure del divieto di fornire formazione o assistenza tecnica pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, la manutenzione o l'uso di detti articoli;
- c) forniscono o sono associati ad entità che forniscono un sostegno finanziario o militare a gruppi ribelli armati in Liberia o in altri paesi della regione.

2. Il paragrafo 1 non obbliga in alcun modo uno Stato a rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 continuano ad applicarsi agli individui già designati a norma del paragrafo 7, lettera a), della UNSCR 1343(2001), in attesa della designazione di individui da parte del comitato.

4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato stabilisca che il viaggio è giustificato per ragioni umanitarie, compresi gli obblighi di carattere religioso, ovvero concluda che una deroga favorirebbe altrimenti gli obiettivi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di creare pace, stabilità e democrazia in Liberia e una pace duratura nella subregione.

Articolo 3

È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, siano essi originari o meno della Liberia, alle condizioni di cui alla UNSCR 1521(2003).

Articolo 4

È vietata l'importazione nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, alle condizioni di cui alla UNSCR 1521(2003).

Articolo 5

La presente posizione comune si applica fino al 22 dicembre 2004, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 6

La posizione comune 2001/357/PESC è abrogata.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 22 dicembre 2003.

Articolo 8

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCREEVY

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 2231/2003 della Commissione, del 24 dicembre 2003, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'anno 2004 ai fini dell'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 339 del 24 dicembre 2003)

A pagina 18, ex 1806 20 80 (codice tariffario 1806 20 80 90):

anziché: «Cioccolata e altri preparati alimentari contenenti cacao, altri preparati presentati in blocchi, tavolette o barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido, pastoso, in polveri, in granuli o forme simili in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, glassatura al cacao contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore al 70 % in peso»,

leggi: «Cioccolata e altri preparati alimentari contenenti cacao, altri preparati presentati in blocchi, tavolette o barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido, pastoso, in polveri, in granuli o forme simili in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, glassatura al cacao contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore al 70 % in peso».
